



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto – Guardia Costiera
TARANTO

Largo Arcivescovado, n° 17 – tel. 099/4713611 – fax 0994718288
taranto@guardiacostiera.it - www.taranto.guardiacostiera.it/

ORDINANZA N° 158/2010

DISCIPLINA DELLA PESCA SPORTIVA E RICREATIVA

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario marittimo e Comandante del Porto di Taranto

- VISTI** la Legge n°963/1965 “Disciplina della pesca marittima” e il relativo regolamento di esecuzione emanato con D.P.R. n°1639/1968;
- VISTO** il Regolamento (CE) n° 1967/2006 del Consiglio del 21 Dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo, recante modifica del regolamento (CEE) n° 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n°1626/94;
- VISTO** il Regolamento (CE) n° 302/2009 “Piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo”;
- VISTA** l’ordinanza n° 89/2009 del 14.04.09 che disciplina lo sbarco del tonno rosso nel porto di Taranto;
- VISTA** la circolare n° 0044010 del 19.05.10 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- CONSIDERATO** che la circolare n° 0012780 del 15.06.10 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha abrogato e sostituito la circolare n°14152 del 05.05.09;
- RITENUTO** necessario, alla luce delle intervenute modifiche, dover procedere alla revisione dell’ordinanza n° 059/2010 del 17.03.10 in materia di “DISCIPLINA DELLA PESCA SPORTIVA E RICREATIVA”;
- VISTA** la direttiva VTS 005 – REV. 01;
- VISTI** gli articoli 17, 30, 79, 81 del codice della navigazione, nonché l’articolo 59 del Regolamento di esecuzione -parte marittima:

DISPONE

Art. 1

(Ambito di applicazione)

La presente ordinanza disciplina la pesca sportiva e ricreativa, di superficie e subacquea, nelle acque del compartimento marittimo di TARANTO, ad esclusione dei porti, nei quali, la pesca è assolutamente vietata.

Art. 2

(Divieti)

La pesca sportiva e ricreativa e' vietata ad una distanza inferiore a:

- A) 1000 metri dall'imboccatura del porti;
- B) 500 metri dalle spiagge e scogliere frequentate dai bagnanti, dalle unità in attività di pesca professionale;
- C) 100 metri dagli impianti di acquacoltura, dalle reti da posta e dalle navi alla fonda.

La pesca sportiva e ricreativa può essere vietata, per motivi di sicurezza marittima e/o tutela ambientale, nelle zone di mare individuate con provvedimenti dell' autorità marittima competente per territorio.

Art. 3

(Attrezzi consentiti)

La pesca sportiva e ricreativa di superficie può essere esercitata con l'utilizzo dei seguenti attrezzi:

- A) coppo o bilancia, con lato non superiore a 6 metri;
- B) ghiaccio o rezzaglio o sparviero, di perimetro non superiore a 16 metri;
- C) canne, in numero non superiore a 5 per ogni pescatore sportivo ed armate con non più di 3 ami;
- D) lenze morte, bolentini e correntine, armate con non più di 6 ami;
- E) lenze e canne per cefalopodi;
- F) rastrelli, da usare a piedi;
- G) lenze a traino, da superficie e da fondo;
- H) battelli;
- I) fiocine a mano;
- L) parangali fissi o derivanti, armati con non più di 200 ami per ogni imbarcazione;
- M) nasse, in numero non superiore a 2 per ogni imbarcazione.

La pesca sportiva e ricreativa di superficie è vietata con l'utilizzo di:

- A) reti trainate, reti da circuizione, ciancioli, draghe, reti da imbrocco tirate da natanti, draghe meccanizzate, tramagli e reti da fondo combinate nonché di palangari per la cattura di specie altamente migratorie (pesce spada, tonno rosso, ecc.);
- B) qualsiasi fonte luminosa, ad eccezione di una lampada per la pesca con la fiocina.

Art. 4

(Disciplina pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso)

La pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso è consentita nel periodo compreso tra il 16 giugno 2010 al 14 ottobre.

L'esercizio della pesca sportiva o ricreativa del tonno rosso (*thunnus thynnus*) con unità da diporto è soggetto al nulla-osta dell'autorità marittima: a tal fine dovrà essere presentata all'autorità marittima del porto di stanza dell'unità da diporto, una istanza in duplice copia ed in carta semplice, come da modello di cui all'**allegato 1**; il citato nulla-osta, avente validità triennale, è rilasciato per l'unità da diporto.

Il proprietario (armatore, utilizzatore) deve:

- 1) custodire l'istanza munita del nulla-osta, tra i documenti di bordo;
- 2) prima dell'accesso in porto, comunicare la cattura di tonno rosso all'Autorità Marittima del porto di sbarco;
- 3) entro 24 ore dallo sbarco presentare la dichiarazione di cattura, come da modello di cui all'**allegato 2**, alla medesima autorità del luogo di sbarco, in caso di pesca ricreativa; a quella del luogo in cui si è svolta la manifestazione, se trattasi di pesca sportiva.

Per ogni uscita in mare giornaliera, è vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un esemplare integro di tonno rosso. L'esemplare catturato deve inoltre rispettare la taglia minima di 30 Kg. o 115 cm, così come disposto dal Reg. CE n° 302/2009; **il tonno rosso si misura dall'estremità della mascella superiore all'estremità del raggio più corto della coda (lunghezza alla forca)** come indicato nell'**allegato 3**.

Art. 5

(Disciplina pesca subacquea sportiva)

La pesca sportiva e ricreativa subacquea può essere esercitata:

- A) con l'utilizzo del fucile subacqueo, consentito ai soli maggiori di anni 16 ed armato, in immersione, ad una distanza non inferiore a 500 metri dalle spiagge frequentate dai bagnanti;

- B) con l'impiego della torcia;
 - C) con l'ausilio di un mezzo nautico d'appoggio, assicurando la presenza a bordo di almeno una persona pronta ad intervenire in situazioni di emergenza ed una cima di lunghezza sufficiente al recupero del pescatore sportivo subacqueo;
 - D) dal sorgere al tramonto del sole, mantenendosi entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico d'appoggio o del previsto galleggiante di segnalazione.
- La pesca sportiva e ricreativa subacquea è vietata con l'utilizzo di apparecchi ausiliari di respirazione, che, per motivi di sicurezza, possono essere presenti a bordo del mezzo nautico di appoggio, purché dotati di una bombola di capacità non superiore a 10 litri.

Art. 6

(pesca subacquea sportiva - Limiti e divieti)

I pescatori sportivi possono catturare fino a:

- A) 5 chilogrammi al giorno di pesci, molluschi e crostacei, salvo il caso di pesce singolo di peso superiore;
- B) un esemplare al giorno di cernia;
- C) 50 esemplari al giorno di ricci di mare, con divieto assoluto di raccolta nei mesi di maggio e giugno

Le seguenti catture sono vietate:

- A) coralli, molluschi e crostacei, da parte di pescatori sportivi subacquei;
- B) esemplari sottomisura ovvero appartenenti a specie marine protette;

È vietata la commercializzazione dei prodotti della pesca sportiva e ricreativa.

Art. 7

(Sanzioni)

Salvo che il fatto costituisca diversa o più grave fattispecie, i contravventori alle disposizioni della presente ordinanza, saranno puniti ai sensi della Legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modifiche ed integrazioni.

In particolare, per quanto attiene alla pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso, si applicano le sanzioni come sotto elencate:

- violazioni in materia di esubero delle quote catturabili di "tonno rosso", a sensi degli artt. 15, 26 e 27 della legge 14 luglio 1965, n°963, così come modificati dalla Legge n° 101/2008 del 06/06/2008 Articolo 8;
- violazioni in materia di taglie minime catturabili e commerciabili di "tonno rosso" di cui all'art. 9 del Regolamento CE 302/2009 del 06/04/2009, a sensi degli artt. 15, 24 e 25

della legge 14 luglio 1965 n° 963, così come modificati dall'art. 8 della Legge n° 101/2008 del 06/06/2008.

In caso di violazione delle disposizioni vigenti in materia di pesca sportiva ovvero di pesca ricreativa del tonno rosso, ovvero a seguito di provvedimento di interruzione della pesca del tonno rosso per raggiungimento della quota nazionale, l'Amministrazione procederà, inoltre, alla revoca della citata autorizzazione.

Art. 8
(Disposizioni finali)

La presente ordinanza entra in vigore in data odierna ed abroga e sostituisce l'ordinanza n° 059/2010 del 17/03/2010 in premessa citata.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le norme contenute nella presente ordinanza, pubblicata all'albo di questo Ufficio e la cui diffusione sarà assicurata anche mediante:

- distribuzione al ceto peschereccio;
- distribuzione alle associazioni/circoli pesca;
- divulgazione a cura dei mezzi d'informazione;
- inserimento nel sito web www.taranto.guardiacostiera.it.

Taranto li 29.06.2010

F.to IL COMANDANTE
C.V. (CP) Paolo ZUMBO

Alla Capitaneria di Porto di TARANTO

Articoli 12 e 13 del Regolamento (CE) n°302/2009

La/Il sottoscritta/o, Sig.ra/Sig. _____, nata/o
a _____, il _____, e residente a _____,
in via/piazza _____ n. _____, proprietario del
natante/imbarcazione/nave da diporto in _____ matricola n. _____, di
lunghezza f.t. _____ mt., colore _____, iscritta nei
R.I.D./R.N.D. della Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo di
_____, di stanza nel porto di _____, presso
_____.

COMUNICA

Ai sensi della normativa in oggetto, di voler esercitare l'attività di pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso (*thunnus thynnus*) con la suddetta unità da diporto dal 16 Giugno al 14 Ottobre. A tal fine si allega:

- 1) fotocopia dei documenti dell'unità da diporto;
- 2) fotocopia del documento d'identità, tipo _____ n. _____ rilasciato in data _____ da _____;

Dichiara di essere a conoscenza che:

- nell'ambito della pesca ricreativa su ciascuna barca è vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un esemplare di tonno rosso al giorno;
- la taglia minima per il tonno rosso nel mediterraneo è di 30 Kg o 115 cm;
- alla pesca sportiva e ricreativa non si applicano le deroghe di cui all'art.9 comma 2 del Regolamento CE 302/2009;
- è fatto obbligo di comunicare, prima dell'accesso in porto, con qualsiasi mezzo disponibile (VHF, cellulare ecc..) la cattura di tonno rosso all'Autorità marittima del porto di sbarco, ovvero alla più vicina;
- entro 24 ore dallo sbarco deve essere consegnata e/o trasmessa all'Autorità marittima del porto di sbarco, una copia della dichiarazione di cattura;
- un eventuale provvedimento d'interruzione della pesca del tonno rosso per raggiungimento della quota nazionale potrà avere effetto anche nei riguardi della pesca sportiva e ricreativa;
- è vietata la commercializzazione del prodotto pescato nell'ambito della pesca sportiva e ricreativa.

_____ lì _____

_____ FIRMA

<p>PARTE RISERVATA ALL'AUTORITA' MARITTIMA</p> <p>NULLA OSTA N° _____</p> <p>RILASCIATO IL _____</p> <p>VALIDO FINO AL _____</p> <p>Timbro dell'Ufficio e Firma</p>

DICHIARAZIONE DI CATTURA DEL TONNO ROSSO
REG. (CE) N° 302/2009)

Nome e/o numero d' iscrizione dell' unità da diporto: _____

Nominativo del "comandante: _____

Riferimento comunicazione (VHF, Cell.) in data _____ alle ore _____

All' Ufficio di: _____

Porto di sbarco: _____

Data della cattura	Quantitativi catturati (Kg)	N° di esemplari	Posizione	
			Lat.	Long.
		1 (uno)		

Data _____

Il Comandante dell'unità

MODALITÀ PER EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE PRELIMINARE

- a) E' fatto obbligo di comunicare, prima dell'accesso in porto, con qualsiasi mezzo disponibile (VHF/CELLULARE) la cattura di tonno rosso all'Autorità Marittima del porto di sbarco, ovvero alla più vicina.
- b) E' possibile contattare la Sala Operativa dell'Autorità Marittima più vicina mediante contatti VHF/FM sul canale 16 (156,800 Mhz - primo contatto) e successivamente sul canale di lavoro assegnato.
- c) La presente dichiarazione deve essere inoltrata entro 24 ore dallo sbarco: all'Autorità marittima del porto di sbarco, se pesca ricreativa; all'Autorità marittima del luogo della manifestazione, se pesca sportiva.

